



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 47

Occupazione e affari sociali

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere l'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. 2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, come sancito dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008, e dalla dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Le parti tengono conto delle caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche. 3. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni a promuovere e attuare efficacemente le norme sociali e del lavoro internazionalmente riconosciute e a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro sanciti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 e modificata il 10 giugno 2022. Le parti convengono di cooperare e di fornire assistenza tecnica ai fini della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e di collaborare per promuovere la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni dell'OIL aggiornate, se del caso, anche per quanto riguarda la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. 4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tra il governo e le parti sociali nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, lo scambio di informazioni su occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni sul lavoro e dialogo sociale in materia di protezione sociale e dei lavoratori. 5. La cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali può comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, ad esempio in sede di ASEM, UE-ASEAN e OIL.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-47>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it